Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 24 novembre 1948** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(2917)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 23 aprile 1947
registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1947
registro Presidenza n. 8, foglio n. 325.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

GOMBIA Attilio fu Antero e di Cavatorti Maria, nato a Guastalla (Reggio Emilia) nel 1902, partigiano combattente. — Pioniero nella lotta contro la tirannide, subì persecuzioni e carcere. All'appello della Patria vessata, accorse tra i primi e si arruolò quale semplice volontario, guadagnandosi presto per le capacità di organizzatore e di animatore la carica di comandante delle Brigate d'assalto Garibaldine delle Tre Venezie ed emergendo per intelligenza, attività instancabile, eccezionale coraggio e sprezzo del pericolo. Arrestato, sottoposto a torture atroci, a sevizie inenarrabili, conservò con stoico silenzio: condannato a morte taceva ancora, incrollabile nella decisione di salvare i compagni. Solo un imponderabile caso gli salvò la vita. Egli fu consacrato martire del silenzio. — (Venezia, 8 settembre 1943-aprile 1945).

MEDAGLIA DI BRONZO

CORTI Mario, partigiano combattente (*alla memoria*). — Sabotatore audace e scaltro causava gravi danni ad apprestamenti nemici. Denunziato veniva arrestato e sottoposto a inaudite torture. Fiero di sentirsi partigiano confessò in faccia al nemico la sua attività tacendo ogni segreto sull'organizzazione clandestina e sui suoi compagni. Processato per sabotaggio e condannato a morte affrontava nobilmente l'estremo supplizio in nome della libertà per cui aveva lottato. — (Treviso, 6 aprile 1947).

CROCE DI GUERRA

PETRONI Mauro di Bruno, nato a Lucca nel 1924, partigiano combattente. — Collaborava validamente all'organizzazione del movimento di resistenza nel Veronese e partecipava a rischiose azioni di guerriglia e sabotaggio, distinguendosi per coraggio e sprezzo del pericolo. Nominato comandante di battaglione partigiano, lo guidava con perizia, in arditi combattimenti. Contribuiva valorosamente all'epica lotta insurrezionale, liberando i paesi di Velo e Rovere. — (Veneto, settembre 1943-aprile 1945).

(4687)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 novembre 1948, n. 1348.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-1948 (diciassettesimo provvedimento).

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1947-48, è introdotta la variazione di cui alla annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale per l'esecizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

TABELLA A

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1947-48

In aumento:

Cap. n. 309 *ter*. — Quota del « Fondo lire », ecc. destinata a sollievo delle spese per l'esecuzione di opere pubbliche, ecc. L.	48.000.000.000

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA *B*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1947-48

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento*:

Cap. n. 40. — Spese per i viaggi dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato	L.	1.000.000
Cap. n. 80. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti, ecc.	»	2.750.000
Cap. n. 113. — Indennità per missioni	»	350.000
Cap. n. 116. — Compensi per lavoro straordinario al personale, ecc.	»	800.000
Cap. n. 136. — Premi per le pellicole cinematografiche, ecc.	»	18.056.300
Cap. n. 217. — Rimborso al Ministero della difesa Marina delle spese sostenute per provviste di acqua ai comuni isolani, ecc.	»	16.500.000
Cap. n. 232 (Modificata la denominazione). — Fitto di locali per gli Uffici dell'Alto Commissariato e per l'alloggio dell'Alto Commissario Arredamento e riscaldamento degli alloggi dell'Alto Commissario e del Segretario generale	»	780.000
Cap. n. 271. — Compensi per lavoro straordinario agli impiegati, ecc.	»	2.530.000
Cap. n. 280. — Gettoni di presenza ai membri ed ai segretari delle Commissioni di esami nominati, ecc.	»	170.000
Cap. n. 305. — Indennità per missioni effettuate dal personale ispettivo del Tesoro, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 322. — Spese per fornitura di carta bianca e da lettere, degli stampati, ecc.	»	11.000.000
Cap. n. 407. — Spese di ufficio e spese di manutenzione dei mobili, ecc.	»	3.975.000
Cap. n. 408. — Spese di manutenzione, ecc. di locali per i servizi inerenti alle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani	»	825.000
Cap. n. 415. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per invalidi di guerra per i fini, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 421 *quater*. — Spese per il servizio di radio trasmissione negli Stati Uniti, ecc. da effettuarsi a cura dell'Agenzia, ecc.	»	1.080.000
Cap. n. 421-IX. — Somma occorrente per il pagamento a favore della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro, ecc.	»	1.050.000
Cap. n. 443 *bis* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per rimborsare il Ministero della difesa delle spese da esso anticipate negli esercizi 1945-46 e 1946-47 per il funzionamento delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra	»	76.160.200
Totale degli aumenti	L.	187.726.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 77. — Spesa per i servizi di riscontro, di cui all'art. 23, ecc. (Corte dei conti)	L.	2.750.000
Cap. n. 419-*ter*. — Spese per i medici, ecc.	»	4.300.000
Totale delle diminuzioni	L.	7.050.000

c) *Capitolo soppresso*.

Cap. n. 626 (aggiunto). — Spese per il funzionamento dei servizi sanitari, ecc.

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 46. — Razione viveri	L.	35.000.000
Cap. n. 171. — Compensi per lavoro straordinario al personale provinciale delle dogane e imposte indirette, ecc.	»	18.000.000
Cap. n. 188. — Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro	»	1.200.000
Totale	L.	54.200.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 28. — Retribuzioni e indennità di carovita al personale non di ruolo	L.	980.000
Cap. n. 40. — Indennità fisse ai componenti il Tribunale superiore delle acque e medaglie di presenza, ecc.	»	150.000
Cap. n. 44. — Indennità supplementare per il raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari, ecc	»	53.000.000
Cap. n. 46. — Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 49. — Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, procuratore e notaio, ecc.	»	800.000
Cap. n. 54. — Retribuzione ed indennità di carovita al personale civile non di ruolo	»	60.000
Cap. n. 59. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 64. — Concorso alla Commissione penitenziaria internazionale, alla scuola di perfezionamento in diritto penitenziario, ecc.	»	85.000
Cap. n. 73 *bis*. — Somme occorrenti per la regolazione di spese degli esercizi decorsi per provviste e servizi relativi al mantenimento dei detenuti, ecc.	»	4.102.155
Sap. n. 74 *sexies*. — Saldo degli impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente	»	8.039.770
Cap. n. 74-XVI. — Spese relative al funzionamento delle Commissioni provinciali per le sanzioni contro il fascismo	»	120.000
Totale	L.	148.336.925

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 37. — Missioni politiche e commerciali, contributi ad istituzioni, commissioni ed uffici di carattere internazionale	L.	6.000.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 26. — Museo dell'Africa italiana. Manutenzione del palazzo sede del museo. Spese per acquisto, ordinamento, manutenzione, ecc.	L.	130.465
Cap. n. 32 *bis* (di nuova istituzione). — Somma da erogare all'Ente di colonizzazione per la Libia per contributi derivanti dall'applicazione del regio decreto legislativo 13 marzo 1935, n. 432, non assegnati in bilancio negli esercizi precedenti e da destinare al pagamento di quote dei contributi stessi cedute all'Istituto nazionale delle assicurazioni	»	7.500.000
Totale	L.	7.630.465

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento*:

Cap. n. 11. — Indennità per missioni e congressi	L.	25.000.000
Cap. n. 15. — Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie	»	22.000.000
Cap. n. 37. — Indennità alle Commissioni giudicatrici e di vigilanza dei concorsi magistrali, ecc.	»	375.000
Cap. n. 53. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui l'art. 85 testo unico, ecc.	»	113.000.000
Cap. 57-*bis*. — Premio giornaliero di presenza al personale insegnante e non insegnante delle scuole medie, ecc.	»	22.000.000

Cap. n. 66-*bis*. — Premio giornaliero di presenza al personale insegnante e non insegnante degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, ecc. . L. 85.000.000
Cap. n. 77. — Premio giornaliero di presenza, ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, al personale statale dei convitti nazionali, ecc. » 3.200.000
Cap. n. 95. — Indennità e compensi per gli esami nelle scuole ed istituti governativi di istruzione tecnica, ecc. » 41.356.000
Cap. n. 98. — Contributo all'Ente nazionale per l'educazione marinara, per le spese di funzionamento, ecc. » 13.050.000
Cap. n. 131. — Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio e per provvidenze necessarie ad impedire il deterioramento del materiale stesso, ecc. » 60.000
Cap. n. 193 *ter*. — Saldo degli impegni relativi a spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente » 2.292.566

Totale degli aumenti L. 327.333.566

b) *In diminuzione*:
Cap. n. 129. — Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Spese per gli Uffici, ecc. L. 60.000

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento*:
Cap. n. 11. — Sussidi al personale in servizio o già appartenente all'Amministrazione, ecc. L. 1.500.000
Cap. n. 103. — Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli Uffici per il controllo ed il razionamento, ecc. » 100.000.000
Cap. n. 114. — Contributo alla Cassa sovvenzioni antincendi per il pareggio del proprio bilancio e di quello dei Corpi dei Vigili del fuoco » 60.000.000
Cap. n. 121. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 13.700.000

Totale L. 175.200.000

b) *In diminuzione*:
Cap. n. 109-*bis*. — Spese per l'impianto dello schedario elettorale nei Comuni, ecc. L. 1.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:
Cap. n. 34. — Genio civile Spese di ufficio L. 5.000.000
Cap. n. 39. — Genio civile Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali ad uso degli uffici, ecc. Provvista, riparazione, manutenzione e trasporto di mobili, ecc. Spese di illuminazione e di riscaldamento Imposte e tasse » 5.000.000
Cap. n. 40. — Studi e ricerche sperimentali. Spese relative alla coordinazione e metodizzazione degli studi, ecc. » 1.000.000
Cap. n. 51. — Personale di ruolo e non di ruolo Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 500.000
Cap. n. 115. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione, ecc. di progetti, ecc » 2.000.000
Cap. n. 116. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, ecc. » 4.000.000
Cap. n. 194-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare » 1.179.300

Totale degli aumenti L. 18.679.300

b) *In diminuzione*:
Cap. n. 10. — Genio civile Personale di di ruolo e personale tecnico di altre amministrazioni comandato a prestare servizio ecc. Indennità di trasferta, ecc. L. 17.000.000

Capitoli soppressi:
Cap n. 293 (aggiunto). — Spese per urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare.

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

In aumento:
Cap. n. 7. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere, in relazione a particolari esigenze di servizio, ecc. L. 550.000
Cap. n. 14. — Ispezioni e missioni nell'interesse dei vari servizi dell'Amministrazione centrale » 1.980.000
Cap. n. 35. — Indennità di missione per il personale militare e civile delle capitanerie di porto » 298.000
Cap. n. 50-*bis*. — Somme occorrenti per spese residue relative alla gestione dei naviglio noleggiato o requisito, ecc. » 500.000.000
Cap. n. 52. — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali, ecc. » 898.800

Totale L. 503.726.800

MINISTERO DELLA DIFESA

a) *In aumento*:
Cap. n. 1. — Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato L. 600.000
Cap. n. 11. — Indennità di missione al personale militare e civile del Ministero » 29.000.000
Cap. n. 12. — Indennità per trasferimento di sede o per raggiungere il domicilio eletto a seguito di collocamento a riposo, ecc » 5.000.000
Cap. n. 68. — Indennità soprassoldi e compensi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili, ecc. » 200.000.000
Cap. 82. — Indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe impiegate nelle manovre, ecc. » 10.000.000
Cap. n. 84. — Spese varie per istruzioni degli ufficiali, ecc. » 10.000.000
Cap. n. 96. — Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari e mobiliari e alle persone, ecc. » 40.000.000
Cap. n. 173. — Assegni fissi per spese di cancelleria occorrenti al funzionamento degli uffici dipartimentali, ecc. » 500.000
Cap. n. 174. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche dipartimentali » 3.000.000
Cap. n. 183. — Spese di viaggio e missione del personale militare e civile di ruolo » 80 000 000
Cap. n. 217. — Viveri ed assegni di vitto. » 421.977.000
Cap. n. 219. — Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio Mobili ed arredamenti delle caserme, ecc. » 1.586.000
Cap. n. 226. — Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo nei riguardi scientifici, tecnici, ecc. » 482.000
Cap. n. 228. — Premio di presenza per il personale degli aeroporti civili, ecc. » 130.000
Cap. n. 229. — Compenso per lavoro straordinario per il personale degli aeroporti civili, ecc. » 500.000
Cap. n. 232. — Premi e compensi ad Enti ed a persone estranee all'Amministrazione, ecc. » 29.060.000
Cap. n. 285-*bis* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la liquidazione di quanto dovuto all'amministrazione ferroviaria per trasporti di materiali effettuati nell'esercizio 1946-47 » 14.600.000

Totale degli aumenti L. 846.435.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 86. — Istituto geografico militare. Spese per costruzione e pubblicazione, ecc.	L.	200.000
Cap. n 162. — Spese per il funzionamento degli Arsenali militari marittimi. Spese di collaudo, ecc.	»	35.000
Cap. n 222. — Eperienze, studi e modelli	»	247.000
Cap. n 281. — Sussidi in denaro ai componenti disoccupati e bisognosi delle famiglie dei prigionieri, ecc.	»	10.000.000
Totale	L.	10.482.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n 12. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi, ecc.	L.	1.500.000
Cap. n 53. — Somma da ripartire fra i consorzi per la tutela e l'incremento del patrimonio, ecc	»	800.500
Cap. n 74. — Indennità per missioni e gettoni di presenza ai componenti le commissioni provinciali, ecc.	»	400.000
Cap. n. 141-*ter* (di nuova istituzione). — Premi da corrispondere per i quantitativi di grano, granoturco, orzo, segale e risone conferiti nella campagna cerealicola 1945 (articoli 2, 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 339 e art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n 337)	»	700.000.000
Cap. n. 148-*bis* — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente	»	8.500
Totale	L.	702.709.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

In aumento:

Cap. n. 27. — Contributi per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per speciali industrie, ecc.	L.	1.742.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica di denominazione:

Cap. n. 53. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato del lavoro (illuminazione, riscaldamento, cancelleria, stampati, locomozione, acquisto e riparazione di automezzi, manutenzione di locali, acquisto di pubblicazioni, libri ed abbonamenti a riviste e giornali, acquisto, manutenzione e riparazione degli arredi e delle macchine di ufficio).

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA *C*

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

SPESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 18. — Spese per partecipazione ad esposizioni, fiere, ecc.	L.	3.000.000
Cap. n. 20. — Spese per liti civili, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 28. — Paghe, indennità, ecc. (tabacchi)	»	80.000.000
Cap. n. 44. — Paghe, indennità, ecc. (Chinino)	»	2.000.000
Cap. n. 55. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri, ecc.	»	35.000.000
Totale degli aumenti	L.	121.000.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 9. — Indennità di tramutamento, ecc.	L.	2.000.000
Cap. n. 14. — Spese per assistenza medica, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 19. — Fitto di locali, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 31. — Spese per acquisto, nolo e riparazioni di macchine, ecc.	»	110.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	121.000.000

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi	L.	1.000.000
Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	»	170.000
Totale	L.	1.170.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 7. — Compensi per incarichi, studi e servizi speciali ad estranei all'Amministrazione	L.	1.000.000
Cap. n. 8. — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro agli operai e al personale postale-telegrafico, ecc.	L.	170.000
Totale	L.	1.170.000

Il Ministro per il tesoro
PELLA

LEGGE 3 novembre 1948, n. 1349.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-1948 (diciottesimo provvedimento).

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, dell'Africa italiana, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

TABELLA *A*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa di vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1947-48

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Voce		Importo
Cap. n 389. — Sovvenzioni alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo di gestione	L.	7.950.000.000
Cap. n 500 (modificata la denominazione). — Somme da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per costruzione ed acquisti di case in conto patrimoniale per i ferrovieri	»	1.000.000.000
Totale	L.	8.950.000.000

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Voce		Importo
Cap. n. 153. — Spese pel funzionamento delle Commissioni, ecc.	L.	139.000.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Voce		Importo
Cap. n. 41-*ter*. — Somma occorrente per la sistemazione di spese relative ad esercizi anteriori a quello in corso, per il rimpatrio collettivo dall'Africa orientale italiana e dalla Libia, ecc.	L.	100.000.000
Cap. n. 41-*quater*. — Spese per il rimpatrio collettivo dall'Africa orientale italiana e dalla Libia, ecc.	»	50.000.000
Totale	L.	150.000.000

MINISTERO DELLA DIFESA

In aumento:

Voce		Importo
Cap. n. 29. — Compensi speciali, ecc.	L.	1.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Voce		Importo
Cap. n. 12. — Compensi speciali, ecc.	L.	2.700.000

b) *In diminuzione*:

Voce		Importo
Cap n. 143-*ter*. — Assegnazione straordinaria per le spese relative alla lotta contro le cavallette, ecc.	L.	2.700.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

a) *In aumento*:

Voce		Importo
Cap. n. 8. — Indennità ai membri di commissioni	L.	3.000.000
Cap. n. 23. — Spese postali, telegrafiche, ecc.	»	15.300.000
Cap n. 43. — Spese per il funzionamento degli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro, ecc.	»	20.000.000
Cap n. 53-*bis*. — Spese per pulizia, ecc.	»	300.000
Cap. n. 53-*ter*. — Spese postali, ecc.	»	1.200.000
Totale degli aumenti	L.	39.800.000

b) *In diminuzione*:

Voce		Importo
Cap n. 53. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato del Lavoro, ecc.	L.	1.500.000
Cap n. 87. — Spese relative al reclutamento, ecc.	»	39.300.000
Totale delle diminuzioni	L.	40.800.000

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA *B*

Tabella di variazioni al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1947-48

ENTRATA

a) *In aumento*:

Voce		Importo
Cap. n. 3. — Redditi patrimoniali	L.	100.000.000
Cap. n. 4. — Telegrammi privati	»	10.000.000
Cap. n. 5. — Noli attivi di materiale rotabile, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 7. — Prodotti per servizi accessori	»	110.000.000
Cap. n. 11. — Utili di magazzino	»	200.000.000
Cap. n. 12. — Trasporti e prestazioni, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 13. — Ricuperi di carattere generale	»	700.000.000
Cap. n. 17. — Versamento in conto esercizio al magazzino, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 23. — Proventi eventuali	»	170.000.000
Cap. n. 28. — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione	»	7.950.000.000
Cap n. 45 (modificata la denominazione). — Somme da provvedersi dal Tesoro per far fronte alle spese per la costruzione o l'acquisto di case per i ferrovieri in conto patrimoniale	»	1.000.000.000
Cap. n. 47. — Forniture ai servizi	»	1.670.000.000
Cap. n. 48. — Ricavo per vendite, ecc.	»	980.000.000
Cap. n. 54. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine, ecc.	»	11.295.000.000
Cap. n. 55. — Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri, ecc.	»	197.000.000
Cap. n. 58. — Ritenute al personale	»	748.000.000
Cap. n. 59. — Ricupero della parte a carico del Tesoro delle pensioni, ecc.	»	107.000.000
Cap. n. 64 (modificata la denominazione). — Contributo straordinario dell'Erario a parziale copertura del disavanzo di gestione per effetto della insufficienza delle riserve e dell'eccesso nel numero dei pensionati dovuto ad eventi straordinari (art. 6 della legge 4 maggio 1936, n. 844)	»	250.000.000
Cap. n. 65. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria	»	4.770.000.000
Cap. n. 69. — Contributo dell'Amministrazione	»	48.000.000
Cap. n. 73. — Affitti delle case	»	40.000.000
Cap n. 76. — Ricupero dell'eccedenza passiva della gestione	»	55.100.000
Cap. n 77. — Somme prelevate dalle disponibilità patrimoniali ed introiti straordinari da investire in beni immobili e mobili	»	150.000.000
Cap. n. 78. — Contributo del personale	»	480.000.000
Cap. n. 79. — Contributo dell'Amministrazione	»	480.000.000
Cap n. 81. — Quote sull'importo delle tasse di bollo, sulle quietanze, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 82. — Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia, ecc.	»	61.000.000
Cap. n. 89. — Entrate diverse ed eventuali	»	11.000.000
Cap. n. 102. — Operazioni attinenti ai trasporti	»	20.000.000.000
Cap. n. 103. — Operazioni attinenti al personale	»	8.000.000.000
Cap. n. 104. — Lavori, ecc., da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati	»	45.000.000.000
Cap. n. 106. — Tasse erariali e di bollo sui trasporti	»	20.000.000
Cap n. 107-*bis* (di nuova istituzione). — Imposte a carico della parte ordinaria del bilancio, del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza sulle competenze del personale (art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n 778)	»	2.500.000.000
Cap. n. 109. — Imposta generale sull'entrata	»	2.850.000.000

Cap. n. 110-*bis* (di nuova istituzione). — Ritenute sulle competenze del personale e corrispondente contributo dell'Amministrazione a favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dipendenti statali per la assistenza sanitaria	L.	1.630.000.000
Totale degli aumenti	L.	111.701.100.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 41. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	L.	745.000.000
Cap n. 107. — Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie	»	3.840.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	4.585.000.000

SPESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Personale	L.	220.000.000
Cap. n. 2. — Forniture, spese ed acquisti	»	200.000.000
Cap. n. 3. — Personale	»	1.700.000.000
Cap n. 4. — Forniture, spese ed acquisti	»	1.410.000.000
Cap n. 7 — Forniture, spese ed acquisti	»	30.000.000
Cap. n. 8. — Indennizzi per perdite, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 9 — Personale	»	450.000.000
Cap. n. 10. — Forniture, spese e acquisti	»	2.370.000.000
Cap. n. 12. — Personale	»	150.000.000
Cap. n. 13. — Forniture, spese e acquisti	»	600.000.000
Cap n. 14. — Manutenzione della linea	»	800.000.000
Cap. n 16. — Personale	»	50.000.000
Cap n. 17. — Forniture, spese e acquisti	»	50.000.000
Cap. n. 21. — Forniture, spese e acquisti	»	65.000.000
Cap n. 25. — Contributo al Fondo opera di previdenza, ecc.	»	170.000.000
Cap n. 26-*bis*. — Contributo all'Ente Nazionale di Previdenza, ecc.	»	235.000.000
Cap. n. 38. — Spese per il personale, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 43. — Indennizzi per danni alle persone ecc.	»	25.000.000
Cap. n 44. — Provvigioni, ecc.	»	10.500.000
Cap. n. 46. — Contributo, ecc. nelle spese per le stazioni di uso comune	»	30.000.000
Cap. n. 47. — Compensi ad altre Amministrazioni per i servizi coi loro treni, ecc.	»	45.000.000
Cap n. 49. — Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere, ecc.	»	25.000.000
Cap n. 53. — Addebiti per cali, ecc.	»	400.000.000
Cap n 65-*bis* (di nuova istituzione). — Interessi sulle anticipazioni fornite dal Tesoro per la costruzione od acquisto di alloggi per i ferrovieri in conto patrimoniale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 95)	»	57.000.000
Cap. n. 65 *ter* (di nuova istituzione). — Interessi sulle somme riscosse dal Tesoro per la sovvenzione concessa per lavori e provviste di carattere patrimoniale	»	59.300.000
Cap n. 74. — Restituzione di multe, ecc.	»	18.200.000
Cap n. 89 — Spese per la costruzione o lo acquisto di case per i ferrovieri in conto patrimoniale	»	1.000.000.000
Cap n. 90 — Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino	»	2.650.000.000
Cap n. 96. — Spese per lavori, ecc.	»	11.295.000.000
Cap n. 97. — Spese dei cantieri, ecc.	»	197.000.000
Cap. n. 100. — Pensioni	»	2.330.000.000
Cap. n. 101. — Indennità di caroviveri	»	3.370.000.000
Cap. n. 103. — Pensioni ad agenti ex gestioni austriache, ecc.	»	175.000.000
Cap. n. 106. — Pensioni	»	48.000.000
Cap. n. 114. — Spese di amministrazione, ecc.	»	26.000.000
Cap. n. 116. — Manutenzione ordinaria	»	60.000.000
Cap. n. 117. — Manutenzione straordinaria, ecc.	»	9.100.000
Cap. n. 120. — Spese per acquisti, ecc. di immobili, ecc.	»	150.000.000
Cap n. 121. — Spese per raccogliere ed istruire orfani, ecc.	»	24.000.000
Cap. n. 122. — Indennità di buonuscita	»	605.000.000
Cap n. 123. — Sussidi temporanei ed assegni alimentari di diritto	»	154.000.000
Cap. n. 124. — Sussidi temporanei ed assegni alimentari facoltativi	L.	9.000.000
Cap. n. 125. — Sussidi diversi	»	2.500.000
Cap. n. 126. — Assegni giornalieri di malattia, ecc.	»	51.000.000
Cap. n. 128. — Avanzo della gestione	»	184.500.000
Cap. n. 129. — Spese diverse, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 130. — Spese di manutenzione degli immobili, ecc	»	6.000.000
Cap. n. 143. — Operazioni attinenti ai trasporti	»	20.000.000.000
Cap. n. 144. — Operazioni attinenti al personale	»	8.000.000.000
Cap. n. 145. — Lavori, forniture, ecc.	»	45.000.000.000
Cap. n. 147. — Versamento delle tasse erariali, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 148-*bis* (di nuova istituzione). — Versamento delle imposte a carico della parte ordinaria del bilancio, del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza, sulle competenze del personale (art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778))	»	2.500.000.000
Cap. n. 150. — Versamento dell'imposta generale sull'entrata	»	2.850.000.000
Cap n. 151-*bis* (di nuova istituzione). — Versamento all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali delle ritenute sulle competenze del personale e del corrispondente contributo dell'Amministrazione	L.	1.630.000.000
Totale degli aumenti	L.	111.701.100.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 81. — Acquisto di materiale rotabile, ecc.	L.	745.000.000
Cap. n. 148. — Versamento delle imposte, ecc.	»	3.840.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	4.585.000.000

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. 1350.

Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, numero 96;

Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 111, 112, e 113 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 111. — Si applica la penalità:

a) di lire millecinquecento ai concessionari ed ai coltivatori che abbiano effettuato il cambio dei locali di cura o di custodia, od abbiano trasportato il tabacco in locali diversi da quelli prima dichiarati, senza averne avuta la prescritta autorizzazione, oppure trasportino il tabacco senza i prescritti documenti di legittimazione;

b) di lire milleduecento per ogni ettaro e proporzionalmente per ogni frazione di ettaro, a coloro che, anche dopo la regolare intimazione ricevuta, non abbiano disposto le piante secondo le norme di cui all'art. 19;

c) di lire novecento:

1) a coloro che fra le piante di tabacco abbiano coltivato altri vegetali senza la prescritta autorizzazione od in condizioni diverse da quelle stabilite in ordine all'art. 19;

2) ai coltivatori per le Manifatture dello Stato. che abbiano cimato artificiosamente le piante, allo scopo di riprodurre il seme, all'infuori delle piante madri prescelte dagli agenti dell'Amministrazione;

3) a coloro che, dopo compiuta la verifica delle foglie, ne abbiano iniziato la raccolta prima del termine stabilito dall'art. 24;

4) a coloro che non abbiano provveduto allo svellimento degli steli, giusta la prescrizione di cui all'articolo 27;

5) a coloro che, essendo stati autorizzati alla semina per la vendita delle piantine, abbiano fatto uso di seme di varietà diversa da quella autorizzata ed a coloro a carico dei quali risulti accertata la vendita di piantine di varietà diversa da quella richiesta dai coltivatori; in questo secondo caso, la penalità si applica tante volte quanti sono i coltivatori ai quali lo stesso venditore ha fornito piantine di varietà diversa;

d) di lire quattrocentocinquanta:

1) ai concessionari di concessioni speciali, di esperimento in concorso con lo Stato ed a quelli per l'esportazione che non abbiano ottemperato alle prescrizioni dell'art. 87;

2) a coloro che abbiano intrapreso la semina prima di avere ottenuto il permesso di seminare o la licenza di coltivare;

3) a coloro che abbiano iniziato il trapiantamento senza avvisare l'incaricato della vigilanza;

e) di lire novecento per ogni chilogrammo di tabacco mancante ed in proporzione per ogni frazione di chilogrammo, a titolo di risarcimento dell'eventuale danno per il Monopolio, a coloro i quali devono rispondere di deficienze di foglie in confronto dell'addebito. o di deficienza altrimenti accertata ai termini del regolamento;

f) di lire novanta a coloro che trasgrediscono al disposto di cui all'art. 13 per quanto riguarda la conservazione e l'esibizione delle note di licenza;

g) di lire quattro e centesimi cinquanta:

1) per ogni piantina a coloro che, nell'eseguire il trapiantamento, abbiano collocato più piantine in una stessa posta, quando il numero di esse superi l'1 % delle piante messe al campo per ciascuna coltivazione, e ciò indipendentemente dalla immediata distruzione delle piantine stesse, anche nel caso che non si raggiunga l'1 per cento;

2) per ciascuna foglia di germoglio e per ogni altra foglia di illecita provenienza a coloro che abbiano partite nelle quali si constati la presenza di tali foglie. sia nei locali di cura e custodia, sia al riscontro del carico.

Questa penalità viene ridotta a lire una per foglia quando trattisi di varietà levantina;

h) di lire due per ciascuna pianta riscontrata, a norma dell'art. 20, in più della quantità permessa o comunque esistente in area che ecceda la superficie autorizzata, semprechè non venga superata la misura del 3 % delle piante autorizzate.

Oltre il detto limite la penalità viene portata a lire quattro e centesimi cinquanta.

Questa penalità viene ridotta rispettivamente a centesimi cinquanta ed a lire una, quando trattisi di qualità levantine.

Va esente da penalità chi opti per la distruzione:

i) di lire due per ciascuna pianta di varietà diversa da quella autorizzata, ai coltivatori per le manifatture dello Stato, che ne abbiano poste al campo in quantità superiore al limite dei tre per cento, e ciò quando non optino per la distruzione.

Nel caso che le piantine diverse da quelle autorizzate siano di varietà che dà in media un prodotto di foglie, allo stato secco, superiore ai 300 grammi per pianta, la detta penalità è portata a lire nove;

l) di lire una per ogni piantina rinvenuta nei semenzai o nei vivai, eccedente l'altezza di 15 centimetri fuori terra ».

« Art. 112. — Si applica la penalità di:

1) lire due per ogni pianta non cimata nei limiti di tempo o nei modi stabiliti dall'Amministrazione;

2) centesimi cinquanta per ogni pianta o per ogni stelo avente orecchiozze oppure germogli lunghi tra i dieci e i venti centimetri, quando il coltivatore, dopo la ricevuta intimazione ai ripulimento della coltivazione, non lo abbia eseguito nel termine perentorio assegnatogli e non provi che circostanze di forza maggiore gli hanno impedito di eseguirlo;

3) centesimi cinquanta per ogni germoglio, tra i dieci e i venti centimetri di lunghezza, staccato dalle piante e non distrutto, che si rinvenga in corso di appassimento;

4) lire quattro e centesimi cinquanta per ciascun germoglio di lunghezza superiore ai venti centimetri, sia esistente sulle piante, sia staccato e non distrutto, quando il coltivatore non provi di essersi trovato nell'impossibilità assoluta, per circostanze a lui estranee, di eseguire la rimozione e l'immediata distruzione, prima che fosse raggiunta l'accennata misura;

5) lire undici per ciascun germoglio di qualunque misura, che si rinvenga cimato sulle piante.

Le penalità relative all'esistenza sulle piante di germogli non cimati di una lunghezza che non ecceda i venti centimetri, non vengono applicate quando l'irregolarità si constati mentre i coltivatori sono intenti al ripulimento ».

« Art. 113. — Per ciascun germoglio che può spuntare nel campo da radici o dagli steli dopo lo svellimento di questi, e per ciascuna piantina che ripullulì dopo la distruzione dei semenzai o dei vivai, si applica la penalità di lire undici, quando la loro lunghezza superi i venti centimetri.

In ogni caso, constatata l'esistenza di tali germogli o piantine, devesi procedere alla loro immediata distruzione, da farsi d'ufficio, a spese del concessionario quando il coltivatore non vi provveda subito.

Ove trattisi di germoglio o piantine cimati, la penalità viene elevata a lire quarantacinque per ogni germoglio o piantina, quando non sia il caso di redigere verbali a termine della legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi ».

Art. 2.

Le penalità di cui al precedente articolo saranno applicate a partire della campagna di coltivazione dell'anno 1949.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 18. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1948, n. 1351.

Immissione alla vendita al pubblico delle sigarette « Mentola », « Tre stelle », « Africa », « Sport » e del trinciato « prima qualità dolce ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 15 ottobre 1948 vengono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali i sottoindicati prodotti:

Sigarette	« Mentola »	al prezzo di	L.	13.000	il kg.
»	« Tre Stelle » .	»	»	11.500	»
»	« Africa » . .	»	»	10.000	»
»	« Sport »	»	»	9.000	»
Trinciato	« Prima qualità dolce » .	»	»	7.500	»

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1948.

Revoca della concessione già assentita all'Amministrazione comunale di Padova per la esecuzione dei lavori di sistemazione dei corsi d'acqua attigui alla città di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico 25 luglio 1904, n. 523 e la legge 13 luglio 1911, n. 774, sulle opere idrauliche;

Vista la legge 5 maggio 1907, n. 257, istitutiva del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova e le successive disposizioni in materia;

Visto il regio decreto-legge 15 dicembre 1928, n. 3334, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1929, n. 1139, col quale venne concessa all'Amministrazione comunale di Padova l'esecuzione delle opere di sistemazione dei corsi d'acqua attigui alla città di Padova, dell'importo presunto di L. 41.930.000;

Visto il regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 413, col quale venne aumentata a L. 46.917.667,40 la previsione di spesa per le opere di cui trattasi ed il conseguente limite di impegno per il pagamento delle relative annualità;

Ritenuto che la presunta spesa di L. 46.917.667,40 prevista per la esecuzione dei lavori predetti, rimasti incompiuti in dipendenza degli eventi bellici, è inadeguata all'attuale costo delle opere da eseguire;

Vista la istanza in data 10 maggio 1946 con la quale il comune di Padova ha chiesto, pertanto, la revoca della concessione anzicennata;

Ritenuta l'opportunità, giusta la facoltà demandata al Governo con l'art. 4 del predetto regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3334, di revocare la concessione assentita col decreto stesso al comune di Padova e di provvedere al proseguimento dell'opera in base alle vigenti disposizioni in materia di opere idrauliche;

Visto il parere espresso a maggioranza assoluta dal Comitato tecnico del Magistrato alle acque con voto 20 settembre 1946, n. 725;

Visto il regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 191;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata la concessione assentita col regio decreto-legge 15 dicembre 1928, n. 3334, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1929, n. 1139, all'Amministrazione comunale di Padova per la esecuzione delle opere di sistemazione dei corsi di acqua attigui alla città di Padova.

Art. 2.

Al proseguimento delle opere oggetto della concessione predetta, sarà provveduto a cura del Ministero dei lavori pubblici in base alle disposizioni vigenti in materia di opere idrauliche. Per le opere già eseguite in concessione dal comune di Padova, rimane a carico del Comune stesso la quota del 25 % della spesa effettiva.

Art. 3.

Il presidente del Magistrato alle acque è delegato a procedere alla liquidazione tecnico-amministrativa delle opere già eseguite.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1948

EINAUDI

TUPINI — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1948
Registro Lavori pubblici n. 23, foglio n. 24. — SALVATORI

(5200)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1948.

Scioglimento del Consiglio comunale di Chiusi (Siena) e nomina del commissario straordinario.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Chiusi (Siena), sorto dalle elezioni amministrative del 7 aprile 1946 con una decisa maggioranza socialcomunista, ha attualmente perduto la metà dei suoi componenti (dieci su venti) otto dei quali hanno rassegnato le dimissioni in segno di protesta contro le illegalità e gli atti di scorrettezza amministrativa compiuti dall'Amministrazione.

La più grave irregolarità, suscettibile di preoccupanti conseguenze d'ordine finanziario per la civica azienda, si riferisce all'assunzione diretta della gestione del lago di Chiusi e dei terreni adiacenti.

Il Demanio dello Stato, con due atti in data 7 gennaio 1939, diede in concessione per 18 anni al dott. rag. Giuseppe Giulietti lo specchio d'acqua denominato lago di Chiusi ed alcuni terreni adiacenti per l'esercizio esclusivo della pesca, per il taglio delle erbe e di canne palustri, per il taglio delle erbe naturali e per ogni coltura prativa e, in genere, agraria e per la coltivazione del pioppo.

Nel luglio 1944, dopo l'occupazione di quei territori da parte delle truppe Alleate, la Giunta comunale provvisoria ed il sindaco di Chiusi, adducendo la grave situazione alimentare del paese e muovendo accuse di carattere politico al Giulietti, lo dichiararono decaduto delle due concessioni, facendogli succedere il Comune ed affidandone successivamente la gestione a un'apposita Commissione costituita da elementi locali estranei all'Amministrazione.

Il Ministro per le finanze, a sua volta, nell'agosto 1945, revocò le due concessioni fatte al Giulietti, ma il relativo decreto Ministeriale nonchè i suddetti atti del sindaco e della Giunta di Chiusi furono annullati dietro ricorso dell'interessato al Consiglio di Stato.

Frattanto, con decreto 6 giugno 1947, il Ministero delle finanze revocava ancora le suddette concessioni al dott. Giulietti, ma per altro motivo e cioè perchè il Giulietti, per avere rivestito dal 12 agosto 1940 al 15 aprile 1944 la carica di podestà del comune di Chianciano ed essere stato iscritto al p.f.r. rientrava nelle condizioni dell'art. 1, lettera *B*, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 698.

Contro il secondo decreto del predetto Dicastero l'interessato ha nuovamente ricorso al Consiglio di Stato, che ancora non ha adottato alcuna decisione al riguardo.

A prescindere dell'atto arbitrario commesso nei confronti del Giulietti, che è da imputarsi ai precedenti amministratori, l'Amministrazione attualmente in carica anzichè salvaguardare gli interessi del Comune, mantenendolo estraneo ad una controversia limitata tra il Demanio dello Stato ed il Giulietti, aggravò le proprie responsabilità sin dal suo insediamento ingerendosi nella gestione del lago con la istituzione di un'apposita Commissione di controllo e con l'esame dei rendiconti e della relazione finanziaria concernenti la gestione stessa.

Tutto ciò, peraltro, non valse ad impedire che si verificassero nella gestione gravi irregolarità e malversazioni, le quali risultarono anche da una inchiesta disposta dalla Giunta comunale in seguito alla esplicita richiesta di un consigliere e mentre l'Arma dei carabinieri aveva già iniziato al riguardo accurate indagini che portarono, in prosieguo di tempo, alla denunzia ed all'arresto del presidente, del segretario e di alcuni dipendenti della Commissione amministrativa, nonchè alla denunzia del sindaco, il quale, sulla base delle risultanze della inchiesta effettuata dalla apposita commissione comunale, omise di denunziare i gravi reati all'autorità giudiziaria e di chiarire pienamente la situazione.

Tali responsabilità investono anche, nel suo complesso, l'Amministrazione comunale che, oltretutto, con deliberazione 30 dicembre 1947 del Consiglio comunale, stabilì di assumere direttamente la gestione del lago di Chiusi e persiste tuttora in tale decisione, sebbene la Giunta provinciale amministrativa di Siena abbia, in un primo tempo, rinviata la deliberazione consiliare citata, e poi, rifiutato l'approvazione ad analogo provvedimento in data 25 febbraio 1948 della Giunta comunale, non risultando che il Comune aveva il giusto titolo per la gestione del lago.

L'inefficiente controllo esercitato, l'avere incautamente impegnato l'ente comunale nella gestione dell'azienda del lago, anche essendo prevedibili sfavorevoli conseguenze per la controversia giudiziaria in corso, ed il voler continuare nella gestione diretta di quella azienda, nonostante gli espliciti richiami della Prefettura al riguardo ed il diniego di approvazione del relativo provvedimento da parte della Giunta provinciale amministrativa, dimostrano palesemente gli arbitri e la illegalità dei sistemi cui è improntato il funzionamento dell'Amministrazione comunale di Chiusi.

La fondatezza di tale asserzione si riscontra ancora nelle seguenti non meno gravi irregolarità:

1) con deliberazione n. 167 del 6 aprile 1948 venne decisa l'assunzione in gestione diretta del locale cinema teatro, di proprietà comunale, dando ad essa inizio prima dell'approvazione del provvedimento da parte della Giunta provinciale amministrativa e proseguendola nonostante il rinvio degli atti da parte di tale Consesso;

2) furono spese L. 250.000, quale contributo per l'acquisto già avvenuto di una macchina limatrice per la Scuola tecnica industriale per meccanici istituita a carico del Comune, senza la preventiva autorizzazione da parte della G.P.A., la quale, successivamente, non ha approvato tale spesa;

3) nell'ottobre 1947 venne dato incarico all'Ufficio tecnico comunale di organizzare il servizio autotrasporti, disimpegnato mediante un autocarro ed un autobotte di proprietà del Comune, ed i pagamenti e le riscossioni inerenti a tale servizio, che è controllato personalmente dal sindaco, non vengono fatti tramite la Tesoreria comunale, ma direttamente, dando luogo a responsabilità contabili, ai sensi dell'art. 251 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934;

4) il sindaco ha devoluto per l'anno in corso all'assessore delegato, Cacioli, l'indennità di carica a lui assegnata per il 1947 ed ha fatto liquidare mensilmente, nonostante fosse intervenuta in proposito un'ordinanza di rinvio da parte della Giunta provinciale amministrativa, il relativo importo all'assessore, come già si era verificato l'anno precedente nei suoi confronti, nelle more della prescritta approvazione da parte dell'organo di controllo.

Nella seduta del 10 agosto 1948 la Giunta provinciale amministrativa ha deciso di non approvare l'assegnazione dell'indennità di carica in favore del Cacioli.

Da quanto sopra esposto e, in particolare, dalle osservazioni e dalle ripetute contrarie decisioni pronunziate dalla autorità tutoria — che si risolvono, per costante giurisprudenza, in altrettanti richiami all'osservanza delle leggi — nonchè delle esplicite contestazioni rivolte dalla Prefettura, emerge chiaramente la persistenza da parte dell'Amministrazione comunale in un'azione illegale e lesiva degli interessi della civica azienda, sopratutto per quanto concerne la gestione del lago di Chiusi.

Si ravvisa, pertanto, la necessità di procedere allo scioglimento di quel Consiglio comunale ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto-legge 4 febbraio 1915, numero 148, come ha anche ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 settembre 1948, ed in tali sensi è stato predisposto lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla firma della S.V.I. e che contempla anche la nomina di un Commissario straordinario nella persona del consigliere di prefettura, dott. Ruggero Matteucci.

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e la legge 9 giugno 1947, n. 530;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 settembre 1948;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Chiusi (Siena) è sciolto.

Art. 2.

Il consigliere di prefettura, dott. Ruggero Matteucci, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai sensi di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 novembre 1948

EINAUDI

SCELBA

(5136)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1947.

Convalida di provvedimenti risolutivi del rapporto d'impiego adottati dall'« Opera nazionale balilla » — illegalmente ricostituita — nei confronti di alcuni istruttori di educazione fisica, già inclusi nei ruoli della cessata « Gil ».

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 6 e 10 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto l'art. 1 del decreto Presidenziale 28 febbraio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1947, quale integrato per errata corrige del l'avviso di rettifica (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1947, pag. 1218);

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati dal sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti dagli enti pubblici sottoposti a tutela e vigilanza dello Stato;

Visto il successivo art. 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con il quale viene disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 148, con il quale detti termini sono stati prorogati al 30 giugno 1947;

Considerato che la illegalmente ricostituita « Opera nazionale balilla », succeduta alla cessata « Gil » per determinazione del sedicente governo della repubblica sociale italiana (e della quale il Commissariato nazionale per la gioventù italiana ha la gestione liquidatoria) ebbe a disporre — nel periodo di tempo intercorrente tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945 — provvedimenti di risoluzione di rapporto di impiego, nei confronti di istruttori di educazione fisica già inclusi nei ruoli della predetta cessata organizzazione;

Ritenuto che i provvedimenti su indicati furono adottati in conformità di disposizioni regolamentari e per motivi di carattere obiettivo ed amministrativo, sussistenti al momento della emanazione dei provvedimenti stessi;

Decreta:

Sono convalidati, alla data in cui furono effettivamente emanati dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, i provvedimenti risolutivi del rapporto d'impiego, adottati — nel periodo di tempo intercorrente tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945 — dalla illegalmente ricostituita « Opera nazionale balilla » nei confronti dei seguenti istruttori di educazione fisica, già inclusi nei ruoli della cessata « Gil »:

1) Arciuli prof. Vito, dispensato con decorrenza 10 febbraio 1945;

2) Basso prof. Elvio, accettate sue dimissioni con decorrenza 10 maggio 1944;

3) Bedognè prof. Cesare, accettate sue dimissioni con decorrenza 1° aprile 1944;

4) Beuf prof. Roberto, dispensato con decorrenza 23 novembre 1944;

5) Corea prof. Girolamo, dispensato con decorrenza 15 settembre 1944;

6) Di Grazia prof. Francesco, dispensato con decorrenza 20 settembre 1944;

7) Furlan prof. Egidio, accettate sue dimissioni con decorrenza 6 febbraio 1944;

8) Girino prof. Goffredo, dichiarato « dimissionario d'ufficio » con decorrenza 1° marzo 1944;

9) Prezzi prof. Giuseppe, accettate sue dimissioni con decorrenza 18 giugno 1944;

10) Russi prof. Ruggero, dichiarato « dimissionario d'ufficio » con decorrenza 15 settembre 1943;

11) Sabbatini prof. Foscolo, rimosso dall'impiego con decorrenza 1° maggio 1944;

12) Tamaro prof. Marino, rimosso dall'impiego con decorrenza 1° febbraio 1945;

13) Trevisini prof. Wilfrido, dispensato con decorrenza 1° ottobre 1943;

14) Cassarà prof. Vincenzo, dispensato con decorrenza 1° marzo 1945;

15) Lombardi prof.ssa Elisa, accettate sue dimissioni con decorrenza 1° settembre 1944;

16) Machiedo Politeo prof.ssa Daria, dispensata con decorrenza 1° gennaio 1945;

17) Rey Ventra prof.ssa A. Maria, dispensata con decorrenza 9 ottobre 1943;

18) Robecchi De Francesco prof.ssa Ismene, dispensata con decorrenza 16 agosto 1944;

19) Sorace prof. Michele, dispensato con decorrenza 1° marzo 1945;

20) Zanotti prof. Luciano, accettate sue dimissioni con decorrenza 1° gennaio 1944.

Roma, addì 3 giugno 1947

Il Ministro: GONELLA

(5171)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1948.

Autorizzazione alla Società a responsabilità limitata Docks Consorzio Como, con sede in Como, ad istituire in Camerlata magazzini generali per il deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la domanda presentata dalla Società a responsabilità limitata Docks Consorzio Como, per essere autorizzata ad esercitare in Camerlata magazzini generali pel deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate;

Visto il parere espresso al riguardo dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Como, nella seduta del 28 novembre 1947, e dal Comitato provinciale prezzi di Como, nella riunione dell'8 marzo 1948;

Decreta:

Art. 1.

La Società a responsabilità limitata Docks Consorzio Como, con sede in Como, è autorizzata ad istituire e gestire in Camerlata, via Scalabrini, magazzini generali pel deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei magazzini generali come sopra autorizzati si applicano le norme regolamentari e le condizioni tariffarie, approvate nelle riunioni della Giunta camerale di Como, nonchè del Comitato provinciale prezzi, pure di Como, di cui nelle premesse.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Como è incaricata di vigilare sull'applicazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entro sei mesi da tale pubblicazione, la predetta Camera proporrà al Ministero la forma e l'ammontare della cauzione che la Società Docks Consorzio Como è tenuta a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, di cui nelle premesse.

Roma, addì 10 settembre 1948

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
CAVALLI

p. *Il Ministro per le finanze*
CASTELLI

(5170)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1948.

Misura della tassa di approdo, partenza, ricovero ed assistenza agli aeromobili negli aeroporti dello Stato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il titolo 2°, capo 2°, sezione 3ª, del regolamento per la navigazione aerea, approvato col regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 aprile 1934 che determina le tasse ed i canoni per la utilizzazione degli aeroporti di Stato;

Visto il decreto Ministeriale in data 22 luglio 1946, che aumenta di dieci volte le tasse ed i canoni stabiliti dal predetto decreto 14 aprile 1934;

Decreta:

Art. 1.

Tasse di approdo e partenza.

Negli aeroporti dello Stato, le tasse di approdo e di partenza sono fissate nella seguente misura:

Tasse di approdo:

a) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale di carattere commerciale:

L. 200 per tonnellata sulle prime 25 tonnellate;

L. 300 per ogni tonnellata oltre le prime 25 tonnellate calcolate sul peso massimo risultante dal certificato di navigabilità.

Le frazioni di tonnellata valgono per tonnellata intera;

b) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale di carattere turistico:

L. 200 per aeromobili del peso inferiore ad una tonnellata;

L. 400 per gli aeromobili del peso di una tonnellata ed oltre;

c) per gli aeromobili che svolgono attività aerea commerciale entro i limiti del territorio nazionale:

L. 100 per tonnellata sulle prime 25 tonnellate;

L. 150 per ogni tonnellata oltre le 25 tonnellate.

Le frazioni di tonnellata valgono per tonnellata intera.

Tasse di partenza:

Per le categorie di aeromobili sopra indicate, le tasse di partenza sono applicate nella stessa misura delle tasse di approdo. Per gli approdi e le partenze che si effettuano durante le ore notturne, le predette tasse sono maggiorate del 50 %.

Art. 2.

Ricovero.

Per il ricovero temporaneo al coperto o allo scoperto di aeromobili di qualsiasi tipo, è dovuta una tassa di L. 100 per tonnellata.

Le frazioni di tonnellata vengono computate per tonnellata intera.

Per il pagamento di dette tasse le giornate vanno sempre computate da una mezzanotte all'altra; le frazioni vengono computate per giornate intere quando eccedano le sei ore, altrimenti non vengono computate.

Art. 3.

Assistenza agli aeromobili.

Per le prestazioni effettuate da personale specializzato, è dovuto un diritto di L. 400 per ogni singolo specializzato e per ogni ora o frazione di ora. Tale diritto è dovuto solo nel caso che la prestazione abbia durata superiore alla mezz'ora.

Art. 4.

Esenzioni.

Sono esonerati dalle tasse, indicate negli articoli precedenti, sotto condizione di reciprocità, gli aeromobili statali stranieri non adibiti a servizi commerciali.

Art. 5.

Tassa di ingresso negli aeroporti.

L'ingresso agli aeroporti è fissato in L. 20 per ogni visitatore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1948

p. *Il Ministro per la difesa*
MALINTOPPI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1948
Registro Aeronautica n. 4, foglio n. 231.

(5141)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Agrigento a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Per l'integrazione del bilancio 1948, il comune di Agrigento è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre, con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 6 settembre 1948, n. 5833; importo: L. 33.065.000.

(5130)

Autorizzazione al comune di Massa a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Per l'integrazione del bilancio 1948, il comune di Massa è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre, con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 20 settembre 1948, n. 5994; importo: L. 33.360.000.

(5133)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine stabilito per il concorso del progetto di massima dei nuovi fabbricati del Politecnico di Torino

Con decreto Ministeriale 2 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 16 successivo, registro n. 24, foglio n. 91, il termine utile stabilito dall'art. 5 del bando di concorso per la compilazione del progetto di massima dei nuovi fabbricati del Politecnico di Torino (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 2 agosto 1948), è prorogato alle ore 12 del giorno 30 dicembre 1948.

(5220)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ratifica del provvedimento adottato dal prefetto di Genova nei riguardi della Società cooperativa di Guardianaggio « Fiamme Gialle », con sede in Genova.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 novembre 1948, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Genova relativo alla nomina del rag. Giuseppe Galuppo a commissario della Società cooperativa di Guardianaggio « Fiamme Gialle », con sede in Genova.

(5174)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Città di Licata », con sede in Licata, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 novembre 1948, sono stati sciolti, ai sensi dell'art. 2543/C. c., il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci della Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Città di Licata », con sede in Licata, ed è stato nominato commissario il sig. dott. Salvatore Licata.

(5175)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 18 novembre 1948:

Zuccaro Enzo, notaio residente nel comune di Bologna, è traslocato nel comune di Massa Marittima, distretto notarile di Grosseto;

Viparelli Anna, notaio residente nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Torre Annunziata, stesso distretto;

Fiordiliso Riccardo, notaio residente nel comune di Trentola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Aversa, stesso distretto;

Bracone Ercole, notaio residente nel comune di Campli, distretto notarile di Teramo, è traslocato nel comune di Giulianova, stesso distretto.

(5211)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filosofia morale presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 1948, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova è vacante la cattedra di filosofia morale, cui la Facoltà competente intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

(5221)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 novembre 1948 - N. 206

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	79,15
Id. 3,50 % 1902	70,60
Id. 3 % lordo	51 —
Id. 5 % 1935	95,80
Redimibile 3,50 % 1934	71,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,95
Id. 5 % 1936	91,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,825
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,775
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,35
Id. 5 % convertiti 1951	99,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(*pubblicazione*). Elenco n. 2.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	811046	Salvatore Annita fu Antonio, nubile, dom. a Mignano (Caserta)	350 —
Id.	356411	Lascito Umberto Rossi a beneficio dei caporali e soldati della 2ª compagnia del 72° reggimento fanteria . .	280 —
Id.	20935	Comune di Formia (Latina)	17,50
Id.	464985	Comune di Formia, vincolato	199,50
Rendita 5 % (1935)	204161	Carlino Antonio fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Scano Adele fu Francesco, ved. di Carlino Giovanni, dom. a Napoli	1.205 —
Id.	204163	Come sopra .	1.205 —
Id.	204162	Come sopra, con usufrutto a favore di Scano Adele fu Francesco . . .	605 —
Id.	204164	Come sopra	605 —
Rendita 5 %	189560	Occelli Giacomo di Giovanni Battista, dom. a Sanfront (Cuneo) e Ferrato Giovanni e Maria di Giacomo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Revello, tutti quali eredi indivisi di Bessore Caterina fu Giuseppe	50 —
Id.	112095	Fondazione 1° reggimento fanteria Savoia in Tolmino (Gorizia) . . .	250 —
P. R. 3,50 % (1934)	238537	Seimandi Giacomo fu Domenico, minore sotto la tutela di Seimandi Giuseppe fu Tommaso, dom. a Sanfront (Cuneo)	325,50
Id.	238540	Seimandi Domenico fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Seimandi Maria fu Giacomo, ved. Seimandi, dom. a Sanfront . .	336 —
Id.	238542	Seimandi Maria fu Domenico, minore, ecc., come sopra	322 —
Id.	238543	Seimandi Maddalena fu Domenico, minore, ecc., come sopra	322 —
Id.	364849	Naturale Maria-Antonia fu Costanzo, moglie di Morale Corrado, dom. a Vieste (Foggia), vincolata	668,50
P. R. 5 % (1936)	32001	Demaria Chiaffredo fu Antonio, interdetto sotto la tutela del figlio Antonio, dom. a Sanfront	30 —
Id.	4290	Consorzio idraulico di terza categoria di Selvetta (Sondrio)	210 —
P. R. 3,50 % (1934)	64916	Comprensorio Selvetta di Berbenno	700 —
Id.	505293 (sola proprietà)	Riposo Adriana Leonilda fu Giuseppe Adolfo, minore sotto la tutela della zia materna Mercenaro Ada di Guido, dom. a Savona, con usufrutto a Ceydes Isola di Bartolomeo	2.891 —
Id.	296952	Fondazione Massa di beneficenza 18° Reggimento fanteria « Acqui » in Trento	157,50
Id.	385169	Come sopra	77 —
Id.	230720	Massa di beneficenza del 18° Reggimento fanteria Trento	147 —
Id.	316852	Fondazione Sottotenente Castelli Giuliano, a favore del 18° reggimento fanteria in Trento	35 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	524824	Fondazione Sottotenente Castelli Giuliano, amministrata dal Comando deposito 18° reggimento fanteria - Acqui	3,50
Id.	524925	Come sopra	3,50
Id.	524826	Come sopra	3,50
Id.	524827	Come sopra	3,50
Rendita 5 % (1935)	204160 (proprietà e usufrutto)	Carlino Francesco fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Scano Adele fu Francesco ved. Carlino, con usufrutto a quest'ultima	605 —
Id.	195511	Fondazione Arturo Radice in Napoli	290 —
P. R. 3,50 % (1934)	226720	Fondazione Tenente colonnello Giovanni Paolo Malfatti a favore dei reggimenti Piemonte reale cavalleria, Savoia cavalleria, cavalleria Aosta e Genova cavalleria	1.995 —
Id.	397662	Fondazione Tenente colonnello Giovanni Paolo Malfatti per il reggimento cavalleria Aosta, con sede in Ferrara	833 —
Id.	419575	Fondazione Cavalleggeri di Roma per il 2° squadrone reggimento cavalleggeri di Aosta con sede in Ferrara	210 —
Id.	515458	Fondazione Tenente colonnello Paolo Malfatti in Napoli, vincolata per destinazione	3,50
Id.	220250	Fondazione Pro soldati del presidio militare di Treviso con sede in Treviso	1.155 —
Id.	211772	Fondazione Colonnello Eugenio Catemario duca di Quadri a favore del 55° reggimento fanteria in Treviso	105 —
Id.	306959	Magliocco Giuseppa fu Vittore, moglie di Galasso Luigi, dom. a San Vittore del Lazio (Frosinone)	357 —
Cons. 3,50 % (1906)	821790	Fondazione Massa di beneficenza del 18° reggimento fanteria	584,50
Id.	822331	Come sopra	35 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima della prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 settembre 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4150)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Montecompatri, Rocca Priora e Monteporzio Catone (Roma).

Per il periodo 2 gennaio-30 giugno 1949, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Roma, dell'estensione di ettari 2945, compresa nel comune di Montecompatri, Rocca Priora e Monteporzio Catone, delimitata dai seguenti confini:

Confini:

partendo da « Le Muraccia » in Valle Mazzocchio, e più esattamente nel punto in cui la via Anagnina si congiunge con la via Latina fino al Fontanile della cava in Piana Carpinello. Piega quindi ad angolo retto verso sinistra e percorre la Valle Gigante fino a dove questa viene tagliata dalla mulattiera (quota 597) proveniente dal Colle della Mola. Volta, quindi, nuovamente a sinistra per seguire tale mulattiera fino al ponte di Monte Fiore, indi volge a destra e percorre per un tratto di circa 300 m., in direzione di Rocca Priora, la rotabile che proviene dal Fontanile della Renatura. Superati i Pozzi di Neve, il confine volge verso sinistra e seguendo una « macera » che, tra i Prati e Colle Scappucciato, corre quasi parallelamente alla via Latina, raggiunge la comunale Frascati-Rocca Priora al km. 25. Segue successivamente detta comunale fino al km. 26 (Madonna della Neve quota 705) e, piegando a sinistra, si immette nella comunale Rocca Priora-Montecompatri percorrendola interamente fino al Castagneto Renzi (km. 30) posto a circa 500 metri da Montecompatri. Volgendo di nuovo a sinistra passa alle spalle della Villetta Preziosi e raggiunge la Cava di pietre. Da questa località, con leggera deviazione verso destra, il confine prende a seguire la rotabile Montecompatri-S. Silvestro e giunto in vocabolo Crocifisso volge a sinistra per percorrere la mulattiera delle Molare fino a S. Giuseppe. Da qui, piegando sulla destra, costeggia la mulattiera della Casaccia fino alla valletta del Fontanile di Tuscolo (quota 610), volge di nuovo ad angolo retto verso sinistra costeggiando il crinale est della valletta stessa e seguendo la mulattiera che la percorre, sfocia nella via Anagnina (km. 21.900) sulla destra dell'Osteria della Molara (quota 515). Prende quindi a seguire detta via Anagnina per ricongiungersi con la via Latina (quota 566 km. 23.700) nel punto in cui ha inizio la presente descrizione dei confini.

(5148)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Varese.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Varese in data 24 luglio 1947, n. 19538, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente chimico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Varese;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Varese.
La Commissione stessa è così costituita:
1) dott. Giovanni D'Alessandro, vice prefetto, presidente;
2) prof. Augusto Giovannardi, membro;
3) prof. O. Turno Rotino, membro;
4) prof. Giulio Milazzo dell'Istituto superiore di sanità, membro;
5) prof. Angelo D'Ambrosio, membro;
Segretario: dott. Alfio Licandro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Varese.

Roma, addì 10 novembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(5151)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Bologna.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo detto anno, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Bologna;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del presidente supplente dott. Domenico Di Pilato, consigliere della detta Corte d'appello, il quale è stato trasferito in altra sede in seguito a promozione;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Peveri, consigliere della Corte d'appello di Bologna, è nominato presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, in sostituzione del dott. Domenico Di Pilato, trasferito in altra sede per promozione.

Roma, addì 15 ottobre 1948

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1948
Registro Giustizia n. 19, *foglio n.* 337. — OLIVA

(5153)

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Firenze.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo detto anno, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Firenze;
Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente effettivo dott. Francesco Volpe, sostituto procuratore generale della Repubblica presso detta Corte d'appello, il quale è stato trasferito in altra sede in seguito a promozione;

Decreta:

Il dott. Mario Comucci, avvocato generale presso la Procura generale della Repubblica della Corte d'appello di Firenze, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, in sostituzione del dott. Francesco Volpe, trasferito in altra sede per promozione.

Roma, addì 30 ottobre 1948

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1948
Registro Giustizia n. 20, *foglio n.* 87. — OLIVA

(5154)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso di rettifica

Nella circolare in data 8 novembre 1948, relativa ai sedici posti di impiego d'ordine disponibili presso le varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito Marina Aeronautica) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1948, n. 266, la data di presentazione delle domande « *15 gennaio 1948* », deve intendersi rettificata in « *15 gennaio 1949* ».

(5222)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.